

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE AL SERVIZIO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGIA - SIN"

Articolo 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione al servizio della Società Italiana di Nefrologia - SIN", con sede a Roma, Viale dell'Università n. 11.

La fondazione potrà utilizzare anche la denominazione "SIN-Fond".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità di interesse generale nell'ambito dell'attività di promozione e organizzazione della divulgazione scientifica, dello studio, della formazione e della diffusione delle problematiche e degli argomenti relativi alla Nefrologia e delle problematiche della predetta disciplina.

Pertanto, la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire, direttamente ovvero in collaborazione con il proprio Fondatore "Società Italiana di Nefrologia - SIN" o con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti e/o organismi in ambito medico-scientifico, alla promozione, all'approfondimento, allo sviluppo e alla divulgazione e alla formazione delle tematiche connesse alla Nefrologia.

Articolo 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI,
ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia - SIN, tra l'altro:

- a) promuovere e organizzare congressi, seminari, giornate di studio, conferenze, corsi di formazione e qualificazione professionale, in particolare nell'ambito dei programmi ECM,

- scuole di formazione e/o di aggiornamento, manifestazioni, convegni, incontri e altre forme di attività formativa e didattica, nonché qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa utile per promuovere la diffusione, la conoscenza, lo sviluppo ed il progresso nel campo della Nefrologia, procedendo altresì alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- b) favorire l'applicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
 - c) divulgare in ogni forma i dati e le notizie sui progressi più recenti della ricerca medica nell'ambito della Nefrologia;
 - d) pubblicare riviste, periodici, libri ed altri strumenti di comunicazione, anche audiovisivi, tutti a carattere scientifico, che riguardino la stessa materia, curando eventualmente la raccolta di pubblicità e le pubbliche relazioni, anche con la stampa e i media in generale;
 - e) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
 - f) promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;
 - g) istituire premi, borse di studio e assegni di ricerca;
 - h) fornire a terzi il supporto per lo svolgimento di attività segretariali ed amministrative;
 - i) promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi e contributi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
 - j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine, che non siano riferiti a debiti di terzi e contratti per realizzare gli scopi dell'ente, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - l) partecipare ad associazioni, fondazioni, società, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività

sopra indicati; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- m) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività di cui agli art. 2 e 3;
- n) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione di parte di attività;
- o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione definisce la propria struttura organizzativa e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza, assicurando la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione.

Articolo 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore e da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e privati, nazionali ed internazionali;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio e il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

FONDATORE

È Fondatore la Società Scientifica senza fine di lucro ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24 denominata "Società Italiana di Nefrologia - SIN", con sede in Roma.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, o atti che ne determinino la perdita del controllo ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Al Fondatore vengono riconosciuti i seguenti poteri:

- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nomina del Revisore Legale dei Conti;

- di fornire il proprio parere sulle attività di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di modifica dello Statuto;
- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di scioglimento della Fondazione;
- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito della liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Ufficio di Presidenza, ove istituito;
- il Revisore Legali dei Conti.

Articolo 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 5 (cinque), di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Fondatore.

Posso essere membri del Consiglio di Amministrazione soltanto Soci appartenenti alla "Società Italiana di Nefrologia - SIN".

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività e il perseguimento degli scopi della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 2 (due) anni e possono essere rinominati per un ulteriore mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si

procederà alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione del consigliere decaduto, che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e il Fondatore dovrà provvedere senza indugio a costituire un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente, in coerenza con gli ambiti scientifici del Fondatore, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) approvare il programma pluriennale delle attività;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- d) approvare i regolamenti della Fondazione, ove opportuno;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, nonché all'acquisto o all'alienazione di beni immobili, previo parere del Fondatore;
- f) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- g) nominare il Vice Presidente della Fondazione, tra i propri Consiglieri;
- h) istituire, ove opportuno, il Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
- i) istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- j) deliberare eventuali modifiche statutarie, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e previo parere favorevole vincolante del Fondatore;
- k) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e previo parere favorevole vincolante del Fondatore, in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, che al Vice Presidente e ai singoli componenti del Consiglio stesso, con legale rappresentanza nei limiti della delega.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua delega dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore Legale dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o altri strumenti equipollenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 12

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è

nominato dal Fondatore all'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente resta in carica per 2 (due) anni e può essere rinominato per un ulteriore mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, predisporre i progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa relazione del Revisore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Articolo 13

COMITATO DI PRESIDENZA

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire al suo interno, con propria deliberazione adottata e depositata nelle forme di legge, un Comitato di Presidenza. All'atto della nomina del Comitato, il Consiglio di Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero dei componenti, modalità di funzionamento, compiti ed attribuzioni. Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente del Fondatore.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore.

Al Comitato di Presidenza viene normalmente demandata la ordinaria gestione della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Articolo 14

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti è organo monocratico di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, nominato dall'organo amministrativo del Fondatore e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Egli resta in carica 2 (due) anni e potrà essere riconfermato.

Il Revisore Legale dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario predisposte dal

Presidente, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

SCIoglIMENTO

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, previo parere favorevole vincolante del Fondatore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche i liquidatori, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 17

NORMA TRANSITORIA

L'organo amministrativo della Fondazione nominato all'atto della costituzione resterà in carica fino al 30 settembre 2022 e potrà essere riconfermato per un ulteriore mandato.